



VICARIATO DI ROMA
NOTARIATO



Conforme all'originale

Roma, ~~25-11-2006~~

NOTARO

Roma, 23 giugno 2006

VICARIATO DI ROMA

Oggetto: annotazione sul registro dei cresimati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza di NICOLETTI Pier Giorgio del giorno 12 giugno 2006, con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il Sacramento della cresima conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

Le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati e dei cresimati, in piena ottemperanza alla legge n. 675/1996;

VISTO

L'art. 2, § 7 del Decreto Generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il Parroco della parrocchia dei Ss. Angeli Custodi ad apporre a margine dell'atto di cresima di Nicoletti Pier Giorgio (17/05/1959), ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: "In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 23 giugno 2006 (Prot. N. 175/06), si annota che Nicoletti Pier Giorgio ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica" (data dell'annotazione e firma del parroco).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, §1 e 893, §1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, 4°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, § 1, 2° e 915).

L'Ordinario Diocesano